

Circolare - N° 18/2013

DATA: 15/07/2013
 A/TO CA: Titolare dell'attività
 DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l.
 TEL/FAX N°: 0341/494210 0341/250007
 N° PAG.: 2

Oggetto: **SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N° 28874 dell'8 luglio 2013**
"CONDIZIONATORI RUMOROSI"

Comunicazione:

Fonte normativa	<ul style="list-style-type: none"> • Sentenza cassazione n. 28874 del 08/07/2013 • Decreto legge n° 70 del 13/05/2011 • Legge 106 del 12/07/2011 • Norma Tecnica UNI 11367 • Legge 46/2010 • DPCM 5/12/1997 • Legge quadro n° 447/1995
Principali novità	<ul style="list-style-type: none"> • Scatta la <u>condanna penale</u>, per disturbo alla quiete delle persone nelle loro abitazioni, <u>nei confronti di chi installa condizionatori rumorosi in casa sua o nel luogo dove svolge la sua attività, anche nel caso in cui dei rumori si lamenti solo uno dei nuclei familiari residenti nel condominio.</u> • La Suprema Corte ha rilevato che anche se il reato di cui l'articolo 659 del codice penale ricorre nel caso che risulti una rumorosità tale da arrecare disturbo a una pluralità indifferenziata di persone, è però altrettanto vero che, nella concreta fattispecie, ciò è stato effettivamente accertato dal giudice del merito. La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicchè i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare.
Giurisprudenza	<ul style="list-style-type: none"> • La Corte di cassazione ha sottolineato che l'art. 659 del codice penale prevede due distinte ipotesi di reato: <ol style="list-style-type: none"> a) disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e richiede l'accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo; b) l'esercizio di professione o mestiere rumoroso, prescinde dalla verifica del disturbo, essendo tale evento "iuris et de iure" ogni volta che l'esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dai limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

Sanzioni	<ul style="list-style-type: none">• Nel caso in oggetto all'imputato è stata somministrata una sanzione pari a € 200 con sospensione della pena e la non menzione della condanna con la concessione delle attenuanti generiche. Inoltre lo stesso dovrà risarcire, in sede di causa civile, i danni morali subiti da chi lamentava il problema acustico, che saranno valutati anche sulla scorta della sentenza in oggetto.
-----------------	---

Per informazioni e chiarimenti contattare il personale di riferimento presso la nostra società.

Tecnolario S.r.l.

Area Servizi per gli Immobili

Ing. Maggi Alessio - Geom. Davide Agnella - Ing. Conti Davide